

il di undici detto mese ed anno al N. 4081, ed a  
parere del Sig. Friscia faceva accendere ipoteca giu-  
diziale, il predetto Eugenio millenovecentocinquante  
al N. 4081 d'ordine, e per la somma di lire  
centocenti e cent. cinquantacinque fra parte  
capitali e spese contro la detta Puma sopra  
uno spezzone di terra, sito in territorio di  
Pibera, contrada Castello.

Che avendo la medesima Puma pregato il  
Sig. Friscia di liberare il sopra indicato spez-  
zone di terra della suddetta ipoteca, salvo ad  
accenderla sopra altri suoi immobili ed aver  
di queste volentieri aderito, le parti sono ad-  
diventate alla stipula del presente atto,  
formante unico contesto colla superiore  
narrativa, mediante il quale il Sig. Alfonso  
Friscia pienamente consente che sia cancellata  
l'iscrizione giudiziale accesa in suo fa-  
vore il predetto Eugenio millenovecentocinquante  
al N. 4081 d'ordine, come consente altresì  
che sia annullata e cancellata la trascrizione  
del predetto immobiliare del sedici Gennaio  
millenovecentocinque eseguita, il ventuno  
Gennaio detto al N. 407, e da perciò ampio  
ed espresso mandato al Sig. Conservatore

112  
della Spokeche di Firenze di eseguire senza  
alcuna sua responsabilità la cancellazione  
e l'annullazione di cui sopra.

Il Sig. Friscia infine nel dare il superiore  
mandato, intende che gli sia riservato  
integro ed impregudicato il diritto d'ac-  
cendere in forza della medesima sentenza  
del Pretore del 12 febbraio 1904, altra iscri-  
zione giudiziale, contro la Puma sopra una  
casa terrana a questa spettante sito in  
Pibera, via Castronera N. 14, confinante  
con casa di Anna Zaffara, di Pellegrino  
Pallina e detta via, notata nel catasto fel-  
trinate di Pibera all'art. 2101 sotto nome di  
Giulio Giuseppe fu Vincenzo, coll'imponi-  
le di L. 12, come intende ancora che gli sia  
riservato il diritto di procedere nelle forme  
di legge contro la Puma per esigere quan-  
to egli avanza in forza della ripetuta  
sentenza del 12 febbraio 1904, e si con-  
viene espressamente che ove mai sarà  
imposta tassa di ricchezza mobile, questa  
sarà a carico della Puma come a carico  
della stessa saranno tutte le spese per la can-  
cellazione della detta tassa, quando il cre-